

La Corte di giustizia si pronuncia sull'obbligo di trascrizione dei matrimoni tra cittadini UE dello stesso sesso

The CJEU rules on the obligation to transcribe same-sex marriages between EU citizens

CURZIO FOSSATI

Borsista di ricerca

Università degli Studi dell'Insubria (Como/Varese)

Recibido: 15.12.2025 / Aceptado: 16.01.2026

DOI: <https://doi.org/10.20318/cdt.2026.10308>

Riassunto: Il presente contributo tratta della recente sentenza della Corte di giustizia sul caso *Wojewoda Mazowiecki*, nella quale la Corte è tornata a pronunciarsi sul riconoscimento di matrimoni *same-sex* nell'Unione europea. Il lavoro offre una prima analisi della sentenza, cercando di individuare i punti di continuità e quelli di novità rispetto alle precedenti pronunce della Corte sul riconoscimento degli status personali e familiari tra Stati membri. Esso si interroga in particolare sul contenuto e sui presupposti dell'obbligo di riconoscimento e di trascrizione dei matrimoni sancito dalla Corte e sulla applicabilità dei principi enunciati dalla stessa in casi diversi da quello oggetto del giudizio di rinvio.

Parole chiave: libertà di circolazione e soggiorno; matrimonio tra persone dello stesso sesso; diritto al rispetto della vita privata e familiare; divieto di discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale.

Abstract: This paper addresses the recent CJEU's ruling in the *Wojewoda Mazowiecki* case, in which the Court ruled again on the issue of recognition of same-sex marriages within the European Union. This paper provides an initial analysis of the ruling, exploring the areas of continuity and novelty in comparison to the Court's previous rulings on the recognition of personal and family status between Member States. In particular, it examines the content and basis of the obligation to recognise and transcribe same-sex marriages as established by the Court, and considers the applicability of the principles issued in other cases.

Keywords: Freedom of movement and residence; same-sex marriage; recognition; transcription; right to private life; prohibition of discrimination based on sexual orientation.

Sommario: I. Introduzione. II. I precedenti della Corte di giustizia sul riconoscimento dei matrimoni *same-sex* e sulla circolazione degli *status* personali e familiari. III. Il caso *Wojewoda Mazowiecki* e il rinvio pregiudiziale. IV. Le conclusioni dell'Avvocato generale De La Tour. V. La sentenza della Corte tra conferma di uno schema consolidato e affermazione di nuovi principi. VI. Una prima analisi della pronuncia. VII. Alcune osservazioni conclusive.

I. Introduzione

1. Con sentenza del 25 novembre 2025, la Corte di Giustizia si è pronunciata sul caso C-713/23, *Wojewoda Mazowiecki* ("Voivodato di Masovia"), che trae origine dal rifiuto dell'autorità polacca di trascrivere nei registri di stato civile l'atto del matrimonio contratto in Germania da due cittadini dello

stesso sesso (uno polacco-tedesco ed uno polacco)¹. La decisione va analizzata attentamente in quanto interviene nuovamente sulla delicata materia della circolazione degli *status* personali e familiari, che si colloca al confine tra le competenze dell'Unione europea e quelle degli Stati membri.

2. Come noto, infatti, da un lato, gli artt. 20 e 21, par. 1 TFUE riconoscono in capo ai cittadini UE le libertà di circolare e soggiornare nei territori degli Stati membri, da soli o con i propri familiari, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa secondaria e, in particolare, dalla direttiva 2004/38/CE². Dall'altro lato, la competenza in materia di famiglia e di stato civile spetta agli Stati membri. In questi settori, l'Unione può adottare solo misure aventi implicazioni transnazionali, ai sensi dell'art. 81, par. 3 TFUE³, ma non è ancora intervenuta sugli specifici profili del riconoscimento degli *status* personali e familiari tra i vari Stati membri⁴. Così, risultano ad oggi regolati dalle normative degli Stati membri sia aspetti sostanziali, quali l'attribuzione dei nomi, la modifica dell'identità di genere, le condizioni per contrarre matrimonio, sia i procedimenti di riconoscimento dei nomi, delle identità di genere e degli *status* di figlio o di coniuge acquisiti da un cittadino in un altro Stato membro.

3. Con l'intensificarsi della mobilità transfrontaliera dei cittadini europei, le differenze tra le normative degli Stati membri su tali aspetti si sono rivelate un ostacolo alla continuità degli *status* personali e familiari, e di conseguenza un pregiudizio all'effettività delle libertà di circolazione e soggiorno⁵. Tale problematica ha interessato in particolar modo le coppie dello stesso sesso. Infatti, sebbene il numero degli Stati membri che prevedono il matrimonio egualitario o le unioni civili sia progressivamente aumentato, vi sono ancora alcuni Paesi che non contemplano alcuna forma di riconoscimento giuridico di tali coppie⁶. Così, nel caso in cui due cittadini dello stesso sesso contraggano matrimonio in uno Stato membro,

¹ Corte di giustizia 25 novembre 2025, *Wojewoda Mazowiecki*, C-713/23.

² Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, *GUUE* L 158 del 30 aprile 2004, p. 8.

³ Sul punto si vedano, tra i tanti: R. BARATTA, "Verso la «comunitarizzazione» dei principi fondamentali del diritto di famiglia", *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, vol. 41, n. 3, 2005, pp. 573-606; C. HONORATI, "Verso una competenza della Comunità europea in materia di diritto di famiglia?", in S. BARIATTI (a cura di), *La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 3-45; S. CARBONE/I. QUEIROLO, "Unione europea e diritto di famiglia: la progressiva «invasione» degli spazi riservati alla sovranità statale", in S. CARBONE/I. QUEIROLO (a cura di), *Diritto di famiglia e Unione europea*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 1-27; T. PFEIFFER/J. WITTMANN, "Preliminary Questions", in I. VIARENGO/F. VILLATA (eds.), *Planning the Future of Cross Border Families*, Hart, Oxford, 2020, p. 47 ss.

⁴ Si ricorda che il regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, *GUUE* L 200 del 26 luglio 2016, p. 1, stabilisce requisiti uniformi per la presentazione di documenti pubblici che accertano taluni fatti relativi alle persone, compreso il matrimonio, ma non si occupa del riconoscimento degli effetti del contenuto di tali documenti (art. 2, par. 4). Inoltre, il Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, *GUUE* L 178 del 2 luglio 2019, p. 1, prevede il riconoscimento automatico delle decisioni che sanciscono il divorzio, la separazione personale dei coniugi, l'annullamento del matrimonio o che riguardano questioni relative alla responsabilità genitoriale, ma non si applica alle decisioni relative alla esistenza e validità di un matrimonio (cfr. artt. 2 e 30).

⁵ Sul punto si vedano, tra i tanti: L. TOMASI, *La tutela degli status familiari nel diritto dell'Unione europea*, Cedam, Padova, 2007; R. BARATTA, "La reconnaissance internationale des situations juridiques personnelles et familiales", *Recueil des Cours*, vol. 348, 2011, p. 413 ss.; F. MARONGIU BUONAIUTI, "La continuità internazionale delle situazioni giuridiche e la tutela dei diritti umani di natura sostanziale: strumenti e limiti", *Diritti umani e diritto internazionale*, vol. 10, n. 1, 2016, pp. 49-88; S. PFEIFF, *La portabilité du statut personnel dans l'espace européen*, Bruylant, Bruxelles, 2017; S. FULLI-LEMAIRE, *Le droit international privé de la famille à l'épreuve de l'impératif de reconnaissance des situations*, LGDJ, Parigi, 2022; A. DURÁN AYAGO, *Derechos Humanos y Método de Reconocimiento de Situaciones Jurídicas: Hacia la Libre Circulación de Personas y Familias. Perspectiva Internacional y Europea*, Aranzadi, Navarra, 2023; S. MARINO/J. CARRASCOSA GONZALEZ, "Marriages across borders within the European Union: Private international law vs. Mutual recognition perspectives", *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 16, n. 1, 2024, pp. 403-422.

⁶ Come riportato nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Unione dell'uguaglianza: Strategia per l'uguaglianza LGBTIQ+ 2026-2030", dell'8 ottobre 2025, COM(2025) 725 final, ventidue Stati membri prevedono oggi il matrimonio tra persone dello stesso sesso

la prospettiva di non vedere riconosciuto il proprio *status* coniugale in un altro Stato membro potrebbe disincentivarli dal trasferirsi in tale Stato ovvero impedire loro di proseguire la propria vita coniugale.

II. I precedenti della Corte di giustizia sul riconoscimento dei matrimoni *same-sex* e sulla circolazione degli *status* personali e familiari

4. L'interferenza tra i differenti approcci nazionali sui matrimoni *same-sex* e le libertà di circolazione e soggiorno era già stata al centro di una pronuncia della Corte di giustizia, nel caso *Coman*⁷.

5. Come si ricorderà, nella fattispecie alla base del giudizio, un cittadino rumeno ed uno statunitense si erano sposati in Germania e avevano chiesto alle autorità rumene la concessione di un diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 7, par. 2 della direttiva 2004/38/CE, per il coniuge privo della cittadinanza UE, in modo che potessero trasferirsi entrambi in Romania, ivi proseguendo la propria vita coniugale. Le autorità rumene si erano rifiutate invocando la contrarietà all'ordine pubblico dei matrimoni *same-sex*.

6. La Corte aveva precisato che sebbene la materia dello stato civile, che comprende le norme sul matrimonio, rientri nella competenza degli Stati membri, questi ultimi nell'esercizio di tale competenza devono rispettare il diritto dell'Unione europea e, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 TFUE sulle libertà di circolazione e soggiorno⁸. La Corte aveva quindi affermato che se un cittadino UE contrae matrimonio con una persona dello stesso sesso in uno Stato membro, ogni altro Stato membro deve considerare i membri della coppia come coniugi, e dunque familiari, ai fini della concessione al coniuge privo di cittadinanza UE del diritto di soggiorno derivato di cui all'art. 7, par. 2 della direttiva 2004/38/CE⁹.

7. La Corte aveva specificato che tale obbligo di riconoscimento non impone agli Stati membri di prevedere all'interno dei rispettivi ordinamenti l'istituto del matrimonio tra persone dello stesso sesso¹⁰. Per questo motivo, non vi è alcuna interferenza con l'ordine pubblico di quegli Stati che ritengono solo il matrimonio tra persone di sesso diverso compatibile con i propri principi fondamentali¹¹.

8. Come noto, analogo obbligo di riconoscimento è stato sancito dalla Corte, nella sentenza *Pancharevo*, con riferimento al rapporto tra una coppia di donne e il bambino avuto dalle stesse con procreazione assistita¹². Nello specifico, la Corte aveva affermato che nel caso in cui le autorità dello Stato membro di nascita del bambino emettano un certificato attestante che entrambe le donne sono madri dello stesso, le autorità dello Stato membro di cui quest'ultimo possiede la cittadinanza sono obbligate a rilasciargli un documento di identità nel quale siano indicate le due madri¹³. Inoltre, tutti gli Stati membri devono riconoscere tale rapporto di filiazione, ai soli fini di consentire al bambino l'ingresso e il soggiorno legale nei rispettivi territori, insieme alle madri¹⁴.

9. La dottrina ha definito tale obbligo di riconoscimento come “parziale” o “funzionalmente orientato alle libertà di circolazione e soggiorno”, rimarcando il suo carattere limitato: esso in particolare non implica che ciascuno Stato membro debba riconoscere a tutti gli effetti gli *status* di coniuge e

o istituti quali unioni civili o *partnership* registrate. Gli Stati nei quali non vi è alcuna forma di riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso sono Bulgaria, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.

⁷ Corte di giustizia 5 giugno 2018, *Coman*, C-673/16.

⁸ Sent. *Coman*, cit., par. 37-38.

⁹ Sent. *Coman*, cit., par. 36-40.

¹⁰ Sent. *Coman*, cit., par. 45.

¹¹ Sent. *Coman*, cit., par. 46.

¹² Corte di giustizia 14 dicembre 2021, *Pancharevo*, C-490/20.

¹³ Sent. *Pancharevo*, cit., par. 69.

¹⁴ *Ibidem*.

di figlio acquisiti da un cittadino in un altro Stato membro, né riconoscere i diritti e gli obblighi che la normativa di questo Stato fa discendere da tali *status* (ad es. quelli solidaristici o successori)¹⁵; esso al contrario si limita a richiedere che gli Stati membri considerino i rapporti familiari in questione ai fini del riconoscimento agli interessati dei diritti di uscita, ingresso e soggiorno nei rispettivi territori nazionali. Sembrava così superata la tesi sostenuta da quella parte della dottrina secondo cui dalle norme del trattato sulla libertà di circolazione e soggiorno si potesse ricavare una regola di diritto internazionale privato implicita che impone a ciascuno Stato membro di riconoscere nel proprio ordinamento tutti gli effetti degli *status* familiari validamente costituiti all'interno degli altri Stati membri¹⁶.

10. Il carattere limitato dell'obbligo risultante dalle due pronunce era confermato, del resto, dall'assenza di indicazioni nelle sentenze circa la necessità che le autorità degli Stati membri procedessero alla trascrizione nei registri di stato civile degli atti, rispettivamente, di matrimonio e di nascita, attestanti gli *status* oggetto di riconoscimento ed emessi dalle autorità di un altro Stato membro¹⁷.

11. Sotto questo profilo è possibile notare una differenza rispetto a quanto affermato dalla Corte in materia di *status* personali a partire dalla sentenza *Grunkin e Paul*¹⁸. Come noto, infatti, in tale pronuncia è stato chiarito che ciascuno Stato membro è obbligato a riconoscere (e iscrivere nei registri di stato civile) il nome che le autorità di un altro Stato membro hanno assegnato ad un cittadino UE¹⁹. Secondo la Corte, infatti, se lo stesso cittadino fosse registrato nei vari Stati membri con nomi diversi, subirebbe seri inconvenienti che ostacolerebbero l'esercizio delle sue libertà di circolazione e soggiorno²⁰.

¹⁵ Sul punto si vedano, tra i tanti: P. KINSCH, "European Courts and the Obligation (Partially) to Recognise Foreign Same-Sex Marriages: on Orlandi and Coman", *Yearbook of Private International Law*, vol. 20, 2018/2019, pp. 47-59; A. TRYFONIDOU, "The ECJ recognises the right of same-sex spouses to move freely between EU Member States: the Coman ruling", *European Law Review*, vol. 44, n. 5, 2019, pp. 663-679; M. GRASSI, "Sul riconoscimento dei matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso: il caso Coman", *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, vol. 55, n. 4, 2019, pp. 739-776; M. GRASSI, "Riconoscimento del rapporto di filiazione omogenitoriale e libertà di circolazione all'interno dell'Unione europea", *ibidem*, vol. 58, n. 3, 2022, pp. 591-609; O. FERACI, "Il riconoscimento «funzionalmente orientato» dello status di un minore nato da due madri nello spazio giudiziario europeo: una lettura internazionalprivatistica della sentenza Pancharevo", *Rivista di diritto internazionale*, vol. 105, n. 2, 2022, pp. 563-579; N. GOÑI URRIZA, "El reconocimiento de las relaciones de filiación en la Unión Europea: le libre circulación de certificados de nacimiento expedidos en un Estado miembro. En torno a la STJUE Pancharevo y al ATJUE K.S.-S.V.D.", *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 15, n. 1, 2023, pp. 970-978; I. LORENTE MARTÍNEZ, "Reconocimiento en la Unión Europea de la filiación de hijos de parejas del mismo sexo", *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 16, n. 1, 2024, pp. 386-402; S. MARINO/J. CARRASCOSA GONZALEZ, "Marriage", cit., p. 420; C. FOSSATI, "L'incidenza dell'obbligo di riconoscimento dello status filiationis nell'Unione europea sugli ordinamenti nazionali", *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, vol. 61, n. 2, 2025, pp. 347-376.

¹⁶ In questo senso si vedano: G. ROSSOLILLO, *Mutuo riconoscimento e tecniche conflittuali*, Cedam, Padova, 2002, p. 239 ss.; P. PICONE, "Diritto internazionale privato comunitario e pluralità di metodi di coordinamento tra ordinamenti, in ID. (a cura di), *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, Cedam, Padova, 2004, p. 495 ss.; R. BARATTA, "Verso la «comunitarizzazione»", cit., p. 591 ss.; ID., "Problematic Elements of an Implicit Rule Providing for Mutual Recognition of Personal and Family Status in the EC", *IPRax*, vol. 27, n. 1, 2007, p. 9; S. PFEIFF, *La portabilité*, cit. p. 39. Come osservato dalla dottrina in commento alle sentenze *Coman* e *Pancharevo*, l'obbligo di riconoscimento sancito in tali pronunce non opera come regola di diritto internazionale privato autonoma in sostituzione delle norme di conflitto nazionali degli Stati membri, ma, al contrario, svolge una funzione "correttiva esterna" rispetto a queste ultime, che si attiva nei casi in cui la loro applicazione produca esiti lesivi della libertà di circolazione e di soggiorno (O. FERACI, "Il riconoscimento «funzionalmente orientato»", cit., p. 571 ss.; M. GRASSI, "Riconoscimento del rapporto di filiazione", cit., p. 597 ss.).

¹⁷ Anzi, nella sentenza *Pancharevo* la Corte sembra aver escluso espressamente tale obbligo, affermando che le autorità dello Stato membro di cittadinanza del figlio dovessero rilasciare il documento di identità in favore dello stesso senza esigere la previa emissione di un atto di nascita da parte delle proprie autorità, e di conseguenza senza richiedere una forma di iscrizione nei registri di stato civile di tale atto (sent. *Pancharevo*, cit., par. 45).

¹⁸ Corte di giustizia 14 ottobre 2008, *Grunkin e Paul*, C-353/06.

¹⁹ Per ulteriori successive pronunce nelle quali è stato affermato il medesimo principio si vedano: Corte di giustizia 22 dicembre 2010, *Sayn-Wittgenstein*, C-208/09; Corte di giustizia 2 giugno 2016, *Bogendorff*, C-438/14; Corte di giustizia 8 giugno 2017, *Freitag*, C-541/15. Su tali pronunce si vedano per tutti: C. HONORATI, *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Giuffrè, Milano, 2010; S. MARINO, "Uso delle particelle nobiliari e diritto all'unicità del nome", *Rivista di diritto internazionale*, vol. 106, n. 3, 2023, pp. 770-779; A. DURÁN AYAGO, *Derechos Humanos*, cit., p. 97 ss.

²⁰ Sent. *Grunkin e Paul*, cit., par. 23 e 24.

12. La stessa soluzione è stata altresì seguita dalla Corte nella sentenza *Mirin*, con riferimento all'identità di genere²¹. Così, la Corte ha affermato che ciascuno Stato membro è obbligato a riconoscere ed annotare nei registri di stato civile i nuovi prenome e identità di genere ottenuti da un cittadino in un altro Stato membro nel quale si era recato esercitando le proprie libertà di circolazione e soggiorno²².

13. Trattati comuni a tutte le sentenze illustrate, sia quelle relative agli *status* personali sia quelle relative agli *status* familiari, sono rappresentati dall'individuazione del fondamento dell'obbligo di riconoscimento in questione negli artt. 20 e 21 TFUE e dalle condizioni in presenza delle quali gli Stati membri possono, eccezionalmente, sottrarsi allo stesso. Tali condizioni, in particolare, sono riconducibili alle generali misure che gli Stati membri possono adottare a limitazione delle libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini europei: deve trattarsi di misure basate su considerazioni oggettive, di interesse generale e proporzionate all'obiettivo perseguito²³.

14. Inoltre, a partire dalla sentenza *Coman*, la Corte ha altresì precisato che tali misure non devono comunque condurre ad una lesione dei diritti previsti dalle norme della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("CDFUE"), interpretate alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo con riferimento alle disposizioni corrispondenti della CEDU²⁴.

III. Il caso *Wojewoda Mazowiecki* e il rinvio pregiudiziale

15. In tale contesto si inserisce la nuova pronuncia della Corte, relativa al caso *Wojewoda Mazowiecki*. Nella fattispecie oggetto del giudizio di rinvio, un cittadino polacco e tedesco e un cittadino

²¹ Corte di giustizia 4 ottobre 2024, *Mirin*, C-4/23. Per alcuni commenti sulla pronuncia si vedano: F. DEANA, "Dalla libera circolazione del nome alla libera circolazione dell'identità di genere: la giurisprudenza della Corte di giustizia dopo la sentenza *Mirin*", *Eurojus*, vol. 11, n. 4, 2024, pp. 126-159; C. FOSSATI, "Il riconoscimento della modifica dell'identità di genere tra gli Stati membri dell'Unione europea: il caso *Mirin*", *Quaderni di SIDiblog*, vol. 11, 2024, pp. 232-248.

²² Sent. *Mirin*, cit., par. 71. Si noti che la Corte è stata altresì investita di una nuova questione pregiudiziale in tema di modifica dell'identità di genere nell'ambito del caso *Shipov* (v. domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) il 23 gennaio 2024, C-43/24, *Shipov*). La Corte, in particolare, è stata chiamata a pronunciarsi sulla normativa bulgara che – così come interpretata dalla giurisprudenza nazionale – non consente la modifica dell'identità di genere sugli atti di stato civile in favore di chi si dichiara *transgender*, subordinando tale modifica ad un mutamento di sesso mediante intervento chirurgico o trattamento ormonale. L'Avvocato generale de La Tour, nelle sue conclusioni presentate il 4 settembre 2025, si è espresso nel senso della incompatibilità della normativa bulgara con le libertà UE di circolazione e soggiorno. In particolare, secondo lo stesso l'ostacolo della normativa nazionale in questione alle libertà da ultimo menzionate deriverebbe dall'indicazione obbligatoria nella carta d'identità del cittadino del sesso riportato nell'atto di nascita senza alcuna possibilità (salvo il ricorso alla riassegnazione chirurgica del sesso) di inserirvi l'identità di genere realmente "vissuta" dal soggetto (v. conclusioni dell'AG Jean Richard de la Tour del 4 settembre 2025, *Shipov*, C-43/24).

²³ Sent. *Grunkin e Paul*, cit., par. 29; sent. *Sayn-Wittgenstein*, cit., par. 81; sent. *Bogendorff*, cit., par. 48; sent. *Coman*, cit., par. 41; sent. *Pancharevo*, cit., par. 55; sent. *Mirin*, cit., par. 59. Sul metodo comune seguito dalla Corte in tali pronunce si veda I. MARCHIORO, "Alla ricerca del metodo che non c'è: i riconoscimenti di status nell'Unione europea", *Eurojus*, vol. 12, n. 4, 2025, pp. 207-217.

²⁴ In particolare, nella sentenza *Coman*, la Corte ha evidenziato che il rifiuto delle autorità rumene di riconoscere come "coniuge" il marito dello stesso sesso di un proprio cittadino al fine di concedere allo stesso il diritto di soggiorno di cui all'art. 7, par. 2, della direttiva 2004/38/CE fosse incompatibile con l'art. 7 della Carta, in quanto impediva alla coppia di proseguire la vita familiare tra loro instaurata in un altro Stato membro (sent. *Coman*, cit., par. 47). Nella sentenza *Pancharevo*, la Corte ha sottolineato che il rifiuto delle autorità bulgare di concedere il documento di identità alla propria cittadina – nata in Spagna da una coppia dello stesso sesso – impedendole di circolare e soggiornare liberamente nell'Unione insieme ad entrambi i genitori è contrario al diritto al rispetto della vita privata e familiare, oltre che ai diritti garantiti al minore dall'art. 24 della Carta di tener conto del suo interesse superiore in tutti gli atti che lo riguardano e di mantenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori (sent. *Pancharevo*, cit., par. 58). Nella sentenza *Mirin*, la Corte ha invece affermato che il procedimento di autorizzazione alla modifica dell'identità di genere previsto dalla normativa rumena è incompatibile con l'art. 7 della Carta, essendo privo dei requisiti di celerità, rapidità e prevedibilità sanciti dalla giurisprudenza della Corte EDU relativa all'art. 8 CEDU, rilevante in forza del principio di interpretazione parallela di cui all'art. 52, par. 3 della Carta (sent. *Mirin*, cit., par. 62). Anche nella sentenza *Sayn-Wittgenstein*, cit., par. 89, invero, la Corte aveva già proceduto – senza esplicitarlo – a verificare la compatibilità con la Carta della normativa dello Stato membro in questione, restrittiva della libertà di circolazione e soggiorno, concludendo in senso positivo (e precisando che il divieto di utilizzo dei titoli nobiliari previsto da tale normativa fosse compatibile con il principio di uguaglianza di cui all'art. 20 CDFUE).

polacco si sono sposati a Berlino nel 2018. In vista del loro trasferimento in Polonia hanno chiesto alle autorità di tale Paese la trascrizione del proprio atto di matrimonio nel registro di stato civile. Il capo dell'ufficio competente si è rifiutato di accogliere la richiesta, ritenendo la trascrizione dell'atto contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico polacco, che non ammette il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Tale decisione è stata confermata sia dal Presidente del Voivodato di Masovia, sia dal Tribunale amministrativo del Voivodato di Varsavia. Contro la decisione di quest'ultimo organo giurisdizionale, i coniugi hanno proposto ricorso alla Corte suprema amministrativa polacca.

16. Tale giudice ha chiesto alla Corte di giustizia di chiarire se gli artt. 20 e 21 TFUE, in combinato disposto con gli artt. 7 e 21 CDFUE, ostino al rifiuto delle autorità nazionali di uno Stato membro di trascrivere nei propri registri di stato civile l'atto relativo al matrimonio celebrato in un altro Stato membro tra due persone del medesimo sesso, aventi entrambe cittadinanza dell'Unione europea²⁵. Il dubbio del giudice del rinvio consiste nel fatto che, da un lato, tale rifiuto potrebbe essere legittimo in quanto non costituisce un ostacolo, di per sé, all'esercizio del diritto dei coniugi di soggiornare nel primo Stato, essendo entrambi cittadini dell'Unione europea, ed è giustificato dal rispetto del diritto interno dello Stato richiesto, che non consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso²⁶. Dall'altro lato, l'assenza nell'ordinamento polacco di una qualsiasi forma di riconoscimento del matrimonio contratto tra due cittadini dello stesso sesso in un altro Stato membro potrebbe rappresentare una lesione del diritto alla vita familiare e una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale degli stessi, impedendo loro il pieno esercizio delle libertà di circolazione e soggiorno²⁷.

IV. Le conclusioni dell'Avvocato generale De La Tour

17. L'Avvocato generale De La Tour, nelle sue conclusioni rese nel caso in esame il 3 aprile 2025, ha suggerito alla Corte di pronunciarsi nel senso che gli art. 20 e 21 TFUE, letti alla luce dell'art. 7 CDFUE, non impongono alle autorità di uno Stato membro la trascrizione di un atto di matrimonio come quello in questione, purché nell'ordinamento di tale Stato siano previsti altri mezzi per garantire un riconoscimento del vincolo matrimoniale nei confronti dei terzi²⁸. Negli Stati membri – come la Polonia – nei quali manchino simili mezzi alternativi e la trascrizione dell'atto di matrimonio sia l'unico strumento per provare lo *status* di coniuge, quest'ultima risulta la soluzione obbligata per garantire l'esercizio delle libertà di circolazione e soggiorno dei coniugi²⁹.

18. L'Avvocato generale è giunto a tali conclusioni all'esito di una ricostruzione della giurisprudenza della Corte di giustizia sulla circolazione degli *status* personali e familiari e di quella della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'art. 8 CEDU. Secondo l'Avvocato generale, la prima si sarebbe sviluppata sinora “su due livelli” (par. 28). In base ad essa, infatti, da un lato, ciascuno Stato membro è obbligato a riconoscere le modifiche degli elementi identificativi – quali nome, cognome e identità di genere – ottenute da un proprio cittadino in un altro Stato membro e ad annotarle nei registri di stato civile (par. 30). Dall'altro lato, gli Stati membri devono riconoscere gli *status* di coniuge e di figlio risultanti rispettivamente dagli atti di matrimonio o di nascita emessi negli altri Stati membri solo ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti agli interessati dal diritto dell'Unione, mentre non sono “tenuti a garantire che tale riconoscimento produca effetti in materia di stato civile” (par. 29). Quanto alla giurisprudenza della Corte EDU, dalla stessa emerge che gli Stati contraenti sono obbligati, in forza dell'art. 8 CEDU, ad introdurre “uno specifico quadro giuridico” che garantisca riconoscimento e tutela alle coppie dello

²⁵ V. domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 23 novembre 2023, *Wojewoda Mazowiecki*, C-713/23.

²⁶ *Ivi*, par. 18.

²⁷ *Ivi*, par. 16-17.

²⁸ Conclusioni dell'AG Jean Richard De La Tour presentate il 3 aprile 2025, *Wojewoda Mazowiecki*, C-713/23.

²⁹ *Ivi*, par. 60.

stesso sesso (par. 35)³⁰. Secondo l'Avvocato generale, dunque, alla luce di tale giurisprudenza, ciascuno Stato membro è obbligato ad introdurre nel proprio ordinamento procedure adeguate al riconoscimento dei legami matrimoniali sorti negli altri Stati membri tra due cittadini UE dello stesso sesso, senza tuttavia essere tenuto a procedere necessariamente alla trascrizione dei relativi atti di matrimonio nei registri di stato civile (par. 46).

V. La sentenza della Corte tra conferma di uno schema consolidato e affermazione di nuovi principi

19. Nella sentenza in commento, la Corte innanzitutto sottolinea che il caso oggetto del giudizio di rinvio coinvolge una coppia di coniugi dello stesso sesso, aventi entrambi cittadinanza dell'Unione europea, che invocano nei confronti del proprio Paese d'origine il riconoscimento dello *status* di coniuge acquisito in un altro Stato membro nel quale si erano recati esercitando le libertà di circolazione e soggiorno (par. 37). Il caso quindi si differenzia da quello oggetto della sentenza *Coman*, nel quale uno dei coniugi era cittadino di uno Stato terzo e richiedeva alle autorità dello Stato membro di cittadinanza dell'altro coniuge che gli fosse accordato il diritto di soggiorno derivato. La Corte, pertanto, richiama i principi sanciti in quest'ultima pronuncia, sviluppandoli ulteriormente e adeguandoli al caso in esame. Alla luce di tali principi, ciascuno Stato membro, al fine di garantire l'effetto utile della libertà di circolazione e soggiorno di un proprio cittadino, deve concedere il diritto di soggiorno derivato a favore del coniuge dello stesso sesso di quest'ultimo, cittadino di uno Stato terzo, garantendo alla coppia continuità della vita familiare (par. 45). L'effetto utile delle libertà di circolazione e soggiorno richiede "a maggior ragione" che due cittadini dell'Unione europea che abbiano avviato la propria vita familiare in uno Stato membro, contraendo matrimonio secondo la legge di tale Paese, possano avere la certezza di proseguire la stessa nello Stato membro di origine (par. 46).

20. Posta tale premessa, la Corte definisce il quadro giuridico di riferimento, seguendo lo stesso schema adottato nei propri precedenti in tema di riconoscimento degli *status* personali e familiari: le norme relative al matrimonio sono di competenza degli Stati membri, i quali sono liberi di far accedere a tale istituto le coppie dello stesso sesso (par. 47); nell'esercizio di questa competenza essi devono rispettare le libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini UE, "riconoscendo, a tal fine, lo *status* delle persone stabilito in un altro Stato membro" (par. 48); il rifiuto da parte delle autorità di uno Stato membro di riconoscere il matrimonio contratto da una coppia di propri cittadini dello stesso sesso in un altro Stato membro può ostacolare l'esercizio da parte degli stessi delle libertà in questione (par. 51); tale rifiuto, infatti, impedisce alla coppia di proseguire nello Stato d'origine la vita familiare instaurata nello Stato membro ospitante, mantenendo lo "*status* giuridico, certo e opponibile a terzi" (par. 52).

21. La Corte precisa poi che nel caso oggetto del giudizio, gli ostacoli incontrati dai coniugi a causa del mancato riconoscimento del proprio matrimonio da parte delle autorità polacche sono rappresentati dal fatto che uno di essi non ha potuto beneficiare dell'assicurazione sanitaria pubblica durante il suo periodo di disoccupazione e che la modifica del cognome ottenuto dallo stesso coniuge in seguito al matrimonio (con l'aggiunta del cognome del marito) è stata autorizzata da una autorità giudiziaria con riferimento all'intestazione di un bene immobile, mentre è stata rifiutata da un'altra autorità per l'intestazione di un diverso bene (par. 50)³¹.

22. La Corte, a questo punto della motivazione – sempre in linea con lo schema seguito nei precedenti – ricorda che una restrizione della libertà di circolazione dei cittadini UE può essere giustificata

³⁰ L'AG ha fatto riferimento nello specifico a Corte EDU 12 dicembre 2023, *Przybyszewska e a. c. Polonia*, ric. n. 11454/17 e a Corte EDU 17 gennaio 2023, *Fedotova e a. c. Russia*, ric. nn. 40792/10, 30538/14 e 43439/14.

³¹ Si noti che tale indicazione sembra contraddire quanto riportato nella prima parte della motivazione, secondo cui su richiesta del coniuge interessato, l'ufficio di stato civile di Varsavia aveva adottato una decisione con la quale il suo cognome era stato modificato con l'aggiunta del cognome dell'altro coniuge (par. 21). L'espressione "è stato modificato allo stesso modo in Polonia" sembrava infatti far riferimento ad una modifica di portata generale.

solo se basata su considerazioni oggettive di interesse generale, proporzionata allo scopo perseguito e conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (par. 55).

23. Quindi essa procede a verificare se soddisfi tali requisiti il motivo del rifiuto di trascrizione dell'atto di matrimonio opposto dalle autorità polacche, basato, come anticipato, su ragioni di ordine pubblico, per contrarietà del matrimonio tra persone dello stesso sesso ai valori fondanti l'ordinamento polacco.

24. A tal fine, la Corte ribadisce che l'ordine pubblico può essere invocato a motivo di una deroga ad una libertà fondamentale quale quella in questione solamente “in presenza di una minaccia reale e sufficientemente grave ad uno degli interessi fondamentali della società” (par. 60). Tuttavia, come già precisato in occasione della sentenza *Coman*, in caso di matrimonio *same-sex* concluso in uno Stato membro, l'obbligo dello Stato di origine (di almeno uno) dei due coniugi di riconoscere il matrimonio al fine di consentire la prosecuzione della vita familiare della coppia non attenta all'identità nazionale né lede l'ordine pubblico di tale Stato, in quanto lascia impregiudicata la competenza di quest'ultimo a regolare l'istituto del matrimonio, ammettendolo o meno per le coppie dello stesso sesso (parr. 61-62).

25. Inoltre, secondo la Corte, il mancato riconoscimento del matrimonio da parte delle autorità polacche è contrario al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al divieto di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, di cui, rispettivamente agli artt. 7 e 21 CDFUE (par. 67).

26. Con particolare riguardo all'art. 7, secondo la Corte, occorre interpretare tale disposizione alla luce della giurisprudenza della Corte EDU relativa all'art. 8 CEDU, secondo cui gli Stati contraenti sono obbligati a istituire un quadro giuridico per il riconoscimento e la tutela delle coppie *same-sex* (par. 66)³². La Corte, quindi, afferma che gli Stati membri che, come la Polonia, non prevedono il matrimonio egualitario, devono introdurre “misure adeguate” che consentano di riconoscere i matrimoni contratti in un altro Stato membro da due cittadini dello stesso sesso che ivi si erano trasferiti nell'esercizio delle libertà di circolazione e soggiorno (parr. 68).

27. Secondo la Corte, sebbene la scelta delle modalità con le quali procedere a tale riconoscimento rientri nella competenza discrezionale degli Stati membri, è necessario che le modalità individuate, da un lato, non rendano impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio delle libertà di cui all'art. 21 TFUE e, dall'altro, non ledano l'art. 21, par. 1 CDFUE, realizzando una discriminazione basata sull'orientamento sessuale (parr. 69-70).

28. La Corte prosegue osservando che in Polonia le autorità amministrative godono di elevata discrezionalità nel riconoscere gli atti di matrimonio rilasciati all'estero che non siano stati trascritti nei registri di stato civile, con la conseguenza che risulta eccessivamente difficile o impossibile far valere i diritti derivanti dagli stessi (par. 71). Tuttavia, come dimostrato dal caso in esame, nei registri di stato civile polacchi vengono trascritti unicamente gli atti di matrimonio tra persone di sesso diverso e non anche quelli *same-sex* (par. 74). Tale differenza di trattamento costituisce, secondo la Corte, una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, contraria all'art. 21, par. 1 CDFUE (par. 75). Se, pertanto, uno Stato membro ha stabilito “una modalità unica” per il riconoscimento dei matrimoni contratti da cittadini UE in un altro Stato membro, deve applicare tale modalità sia a quelli conclusi tra persone dello stesso sesso sia a quelli tra persone di sesso diverso (par. 75).

29. La Corte ha quindi concluso – sostanzialmente in linea con l'Avvocato generale – che gli artt. 20 e 21 TFUE, letti alla luce degli artt. 7 e 21 CDFUE, vanno interpretati nel senso che ostano ad

³² Sul punto, la Corte ricorda che la Corte EDU ha già accertato che la Polonia ha violato l'obbligo di istituire il quadro giuridico in questione, lasciando le coppie *same-sex* nell'impossibilità di organizzare la propria vita privata e familiare (sent. *Przybylska*, cit., parr. 113, 123 e 124, nonché a Corte EDU 19 settembre 2024, *Formela e altri c. Polonia*, ric. n. 58828/12, parr. 20, 25, 26 e 29, e a Corte EDU 24 aprile 2025, *Andersen c. Polonia*, ric. n. 53662/20, parr. 11, 14-19).

una normativa di uno Stato membro che non consente di trascrivere nei registri di stato civile il matrimonio contratto tra due suoi cittadini dello stesso sesso in un altro Stato membro nel quale essi si erano trasferiti esercitando le libertà di circolazione e soggiorno e nel quale avevano costituito la propria vita familiare, qualora la trascrizione sia “l’unico mezzo” che permetta il riconoscimento di tale matrimonio all’interno dell’ordinamento (par. 77).

VI. Una prima analisi della pronuncia

30. Il principale interrogativo che può porsi dalla lettura della sentenza in commento è quello se nella stessa la Corte abbia affermato la sussistenza di un obbligo in capo agli Stati membri di riconoscimento pieno ed effettivo del matrimonio contratto da cittadini UE dello stesso sesso in un altro Stato membro.

31. Nella pronuncia, infatti, la Corte sancisce un obbligo di riconoscimento più ampio e penetrante rispetto a quello stabilito nel caso *Coman*. In particolare, se essa si fosse limitata ad applicare al caso di specie i principi enunciati nel proprio precedente, non avrebbe verosimilmente potuto ravvisare un ostacolo all’esercizio delle libertà di circolazione e soggiorno dei coniugi nel rifiuto delle autorità rumene di trascrivere il loro atto di matrimonio. Gli stessi, infatti, in quanto cittadini UE, avrebbero comunque potuto fare ingresso e soggiornare legalmente in Polonia. La Corte, invece, sembra richiedere che lo Stato membro in questione riconosca il matrimonio dei due cittadini in modo che essi beneficino dello *status* di coniuge “certo e opponibile a terzi”³³.

32. Tuttavia, l’affermazione nella sentenza in commento di un obbligo di riconoscimento “a tutti gli effetti” dei matrimoni *same-sex* tra gli Stati membri non risulta con sufficiente chiarezza³⁴. In primo luogo, infatti, il fondamento dell’obbligo di riconoscimento è lo stesso di quello individuato nei precedenti, vale a dire gli artt. 20 e 21 TFUE. In forza delle libertà di circolazione e soggiorno sancite da tali norme ciascun cittadino UE ha diritto di trasferirsi in uno Stato membro diverso da quello di origine, soggiornarvi alle condizioni stabilite dalla direttiva 2004/38 e, nel caso in cui durante tale soggiorno contragga matrimonio e consolidi una vita familiare con una persona del suo stesso sesso, ha diritto a far rientro nel proprio Stato di origine proseguendo la propria vita familiare³⁵. Anche le eccezioni all’obbligo di riconoscimento risultano confermate. Le autorità dello Stato membro di origine dei coniugi potrebbero rifiutarsi di riconoscere il matrimonio solo in presenza di considerazioni oggettive di interesse generale e nel rispetto del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali tutelati dalla Carta³⁶. Allo stesso modo, la Corte sembra ribadire il carattere limitato e funzionalmente orientato dell’obbligo sancito in capo agli Stati membri, laddove afferma che esso è circoscritto al riconoscimento dei matrimoni ai fini dell’esercizio dei diritti conferiti ai cittadini dal diritto dell’Unione, non comporta la necessità di prevedere l’istituto del matrimonio tra persone dello stesso sesso e, pertanto, non viola l’identità nazionale né minaccia l’ordine pubblico degli Stati membri³⁷.

33. In cosa consista il diverso obbligo di riconoscimento enunciato nella sentenza *Wojewoda Mazowiecki* e quali siano i suoi presupposti applicativi risulta, però, incerto.

³³ Sent. *Wojewoda Mazowiecki*, cit., par. 52.

³⁴ Tra i primissimi commentatori alla pronuncia, alcuni si sono espressi nel senso che la Corte, nella stessa, avrebbe affermato la sussistenza di un obbligo di riconoscimento generalizzato (così L. VAIGÈ, “Cupriak-Trojan: A First Reading from a Private International Law Perspective”, *epil.org*, 9 dicembre 2025), mentre altri nel senso che l’affermazione di un simile obbligo risulta alquanto dubbia (A. TRYFONIDOU, “Cross-Border Recognition of Same-Sex Marriages in the EU: Full Recognition or Mere Effects?”, *epil.org*, 10 dicembre 2025).

³⁵ Il diritto del cittadino UE in mobilità alla normale vita familiare come corollario della libertà di circolazione e soggiorno è stato affermato a partire dalla sentenza *Metock* (Corte di giustizia 25 luglio 2008, *Metock*, C-127/08, ECLI:EU:C:2008:449, par. 62). Sul punto si veda N. LAZZERINI, “Il diritto dei cittadini dell’Unione ‘circolanti’ di condurre una normale vita familiare: stato dell’arte e prospettive”, *Quaderni Aisdue*, fasc. spec. n. 1, 2024, pp. 303-330.

³⁶ Sent. *Wojewoda Mazowiecki*, cit., parr. 45-46.

³⁷ Sent. *Wojewoda Mazowiecki*, cit., parr. 61-62.

34. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, la Corte ha affermato che se nella sentenza *Coman* è stato sancito “un obbligo di concessione di un diritto di soggiorno derivato al coniuge di un cittadino dell'Unione, in una situazione in cui tale coniuge era cittadino di un paese terzo, dello stesso sesso del cittadino dell'Unione”, in un caso come quello di specie nel quale i coniugi hanno entrambi cittadinanza UE, “l'art. 21, par. 1, TFUE richiede a maggior ragione che essi possano avere la certezza di poter proseguire nello Stato membro di origine la vita familiare che hanno sviluppato o consolidato nello Stato membro ospitante, in particolare per effetto del loro matrimonio”³⁸. Non risulta chiaro dunque se, in base a tale passaggio della pronuncia, l'obbligo di riconoscimento in questione si applichi alle sole ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano cittadinanza UE oppure anche a quelle nelle quali uno solo dei coniugi abbia tale cittadinanza³⁹. A voler aderire alla prima lettura, la giustificazione della differenza di trattamento tra le due fattispecie sarebbe quantomeno dubbia⁴⁰.

35. Quanto al contenuto dell'obbligo, la Corte si è limitata ad affermare che gli Stati membri devono introdurre “procedure adeguate” di riconoscimento dei matrimoni in questione e che la determinazione delle modalità di riconoscimento rientra nel margine di discrezionalità degli Stati⁴¹. Vero è che alcune indicazioni sembrano ridurre tale spazio di discrezionalità. Così, pare che il riconoscimento debba rendere possibile l'opponibilità a terzi dello *status* coniugale⁴² e che non debba essere rimesso alle valutazioni delle singole autorità amministrative⁴³. Inoltre, gli Stati membri devono rispettare l'art. 21, par. 1 CDFUE, nella parte in cui sancisce il divieto di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, prevedendo “modalità di riconoscimento equivalenti” per i matrimoni tra coppie di sesso opposto e per quelli *same-sex*⁴⁴.

36. Tali indicazioni, tuttavia, non paiono sufficientemente chiare e sollevano ulteriori dubbi. In particolare, ci si potrebbe chiedere se l'obbligo di riconoscimento in questione sia compatibile con la tecnica del c.d. *downgrade recognition*, presente in ordinamenti come quello italiano, che non prevedono i matrimoni egualitari. Essa, come noto, consiste nel riconoscere ai matrimoni *same-sex* celebrati all'estero gli stessi effetti che, nell'ordinamento, discendono dai vincoli giuridici tra persone dello stesso sesso, diversi dal matrimonio (unioni civili o *partnership* registrate)⁴⁵. Così, con particolare riguardo all'Italia, l'art. 32-*bis* L. 218/1995 stabilisce che i matrimoni celebrati all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso producono gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana⁴⁶. Gli atti

³⁸ Sent. *Wojewoda Mazowiecki*, cit., par. 45-46.

³⁹ Si veda inoltre A. TRYFONIDOU, “Cross-Border Recognition”, cit., secondo la quale è dubbio se l'obbligo sancito dalla Corte si applichi anche nel caso in cui una coppia si reca in uno Stato membro al solo scopo di sposarsi, facendo immediatamente ritorno nel Paese di origine per chiedere il riconoscimento, e a quelli in cui la coppia si sia sposata in uno Stato terzo ed abbia successivamente ottenuto il riconoscimento del proprio matrimonio in uno Stato membro.

⁴⁰ A parere di chi scrive, sembra più ragionevole l'opposta lettura. Poiché – come già illustrato – l'obbligo di riconoscimento sancito nella sentenza in commento si fonda, al pari che nella sentenza *Coman*, sull'art. 21 TFUE e sul diritto alla prosecuzione della normale vita familiare dei cittadini europei in mobilità, tale obbligo dovrebbe applicarsi in tutte le ipotesi nelle quali almeno uno dei coniugi sia cittadino UE e il matrimonio sia stato contratto in uno Stato membro, diverso da quello di origine di quest'ultimo, nel quale questi si era recato nell'esercizio delle libertà di circolazione e soggiorno (con correlativa inapplicabilità alle sole situazioni puramente interne e a quelle che coinvolgono unicamente Stati terzi).

⁴¹ Sent. *Wojewoda Mazowiecki*, cit., par. 68.

⁴² V. sent. *Wojewoda Mazowiecki*, cit., par. 52.

⁴³ V. sent. *Wojewoda Mazowiecki*, cit., par. 71.

⁴⁴ V. sent. *Wojewoda Mazowiecki*, cit., par. 75.

⁴⁵ Sul punto si vedano: A. FUCHS, “Registered Partnership, Same-Sex Marriage and Children: Crossing Borders”, *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, vol. 52, n. 2, 2016, pp. 445-459; C. CAMPIGLIO, “La disciplina delle unioni civili transnazionali e dei matrimoni esteri tra persone dello stesso sesso”, *ibidem*, vol. 53, n. 1, 2017, pp. 33-66, spec. p. 41; S. MARINO/J. CARRASCOSA GONZALEZ, “Marriage”, cit., p. 419.

⁴⁶ Si noti che la norma si applica ai matrimoni tra due persone dello stesso sesso, delle quali almeno una abbia cittadinanza italiana. Con riferimento ai matrimoni tra due stranieri, sono state prospettate soluzioni diverse in merito alla loro qualificazione fini dell'individuazione della legge applicabile alla loro esistenza e validità: secondo alcuni anch'essi vanno qualificati come unioni civili (così, C. CAMPIGLIO, “La disciplina”, cit., p. 33 ss.; M. GRASSI, “Sul riconoscimento dei matrimoni”, cit., p. 772), mentre secondo altri come matrimoni (G. BIAGIONI, “Unioni same-sex e diritto internazionale privato: il nuovo quadro normativo dopo il d. lgs. n. 7/2017”, *Rivista di diritto internazionale*, vol. 100, n. 2, 2017, pp. 496-526, spec. p. 506; O. LOPES PEGNA,

relativi a tali matrimoni, inoltre, vengono trascritti nel registro delle unioni civili⁴⁷. Dal momento che gli effetti derivanti da tali unioni sono solo in parte analoghi a quelli del matrimonio – divergendo in particolar modo sotto il profilo della filiazione⁴⁸ – i coniugi dello stesso sesso sposatisi all'estero ricevono un riconoscimento non paritario del proprio vincolo rispetto ai coniugi di sesso diverso. Sotto questo profilo, la compatibilità della tecnica in questione con l'art. 21, par. 1 CDFUE può risultare dubbia.

37. Tuttavia, non sembra che la Corte abbia voluto escludere la possibilità da parte degli Stati di ricorrere al *downgrade recognition*⁴⁹. In primo luogo, infatti, la Corte ha precisato che se l'ordinamento di uno Stato membro contempla “una modalità unica” per il riconoscimento dei matrimoni conclusi dai cittadini UE in un altro Stato membro, essa deve essere applicata sia ai matrimoni tra coppie di sesso diverso sia a quelli tra persone dello stesso sesso. Tale precisazione sembra dunque lasciare aperta la possibilità di introdurre modalità diverse per il riconoscimento delle due categorie di matrimoni. Inoltre, la compatibilità della “riqualificazione” con l'art. 8 CEDU ha trovato conferma da parte della Corte EDU, nella sentenza *Hämäläinen c. Finlandia*, sebbene nel differente caso della legislazione finlandese sulle conseguenze del mutamento di sesso di uno dei coniugi⁵⁰. Tale soluzione risulta coerente con la possibilità, ribadita dalla stessa Corte, da parte degli Stati contraenti di prevedere o meno nei propri ordinamenti i matrimoni *same-sex*, purché essi si dotino di un quadro giuridico che offra alle coppie dello stesso sesso adeguato riconoscimento e protezione nelle loro relazioni⁵¹. Dal momento che anche la Corte di giustizia, nella sentenza in esame, ha ribadito che il diritto dell'Unione europea, allo stato attuale, non impone agli Stati membri di prevedere l'istituto del matrimonio *same-sex*, pare ragionevole ritenere che sia consentita agli stessi la possibilità di ricorrere alla riqualificazione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso conclusi all'estero in unioni civili o *partnership* registrate, a garanzia della coerenza interna dei rispettivi ordinamenti. In definitiva, a parere di chi scrive, sembra che la Corte, nella sentenza in commento, si sia limitata ad affermare che risulti incompatibile con l'art. 21, par. 1 CDFUE la scelta degli Stati membri di regolare unicamente il riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, lasciando invece un vuoto con riferimento alle unioni *same-sex*.

38. Dalla pronuncia risulta invece con maggior chiarezza che gli Stati membri non debbano procedere necessariamente alla trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri di stato civile. La Corte, infatti, ha concluso nel senso che nel caso di specie le autorità polacche dovessero procedere alla trascrizione dell'atto soltanto in ragione delle peculiarità del loro ordinamento. Secondo la Corte, in tale contesto, soltanto tramite la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri di stato civile si evitano incertezze nella prova dello *status* di coniuge, il cui accertamento sarebbe altrimenti rimesso alla discrezionalità delle autorità amministrative⁵². La sentenza in commento sembra dunque limitarsi a richiedere che non risulti

“Effetti dei matrimoni *same-sex* contratti all'estero dopo il ‘riordino’ delle norme italiane di diritto internazionale privato”, *ibidem*, pp. 527-551, spec. p. 536). Seguendo la prima impostazione, andrebbe fatta applicazione dell'art. 32-ter L. 218/1995, con la conseguenza che la capacità e le condizioni per costituire l'unione civile sarebbero regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte e, se una delle parti avesse la cittadinanza di uno Stato che non prevede le unioni civili, si applicherebbe la legge italiana. Seguendo invece la seconda impostazione verrebbe in rilievo l'art. 27 L. 218/1995 – secondo cui la capacità e le condizioni per contrarre matrimonio sono regolati dalla legge nazionale di ciascuno dei nubendi – e, per l'effetto, se uno dei coniugi è cittadino di uno Stato che non ammette il matrimonio *same-sex*, le nozze celebrate all'estero tra lo stesso e una persona del suo stesso sesso non potrebbero produrre effetti in Italia.

⁴⁷ Nello specifico tali atti vengono trascritti nella parte seconda del registro delle unioni civili (v. art. 134-bis r.d. 1238/1939, modificato dal d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5).

⁴⁸ Sul punto si veda, per tutti, M. SESTA, “Art. 1 c. 1”, in M. SESTA/M.N. BUGETTI (a cura di), *Codice dell'unione civile e delle convivenze*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 169 ss.

⁴⁹ In questo senso si veda L. ACCONCIAMESSA, “La sentenza Wojewoda Mazowiecki della Corte di giustizia ha davvero sancito un obbligo generale di riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato in altro Stato dell'Unione?”, *Eurojus*, 1° dicembre 2025. In senso contrario sembra esprimersi L. VAIGÈ, “Cupriak-Trojan”, cit.

⁵⁰ Corte EDU 16 luglio 2014, *Hämäläinen c. Finlandia*, ric. n. 37359/09.

⁵¹ In questo senso si vedano sent. *Fedotova*, cit. e Corte EDU 21 luglio 2015, *Oliari e a. c. Italia*, ric. nn. 18766/11 e 36030/11.

⁵² Cfr. sent. *Wojewoda Mazowiecki*, cit., parr. 71-72. Come ulteriormente precisato dall'Avvocato generale nelle sue conclusioni nel caso di specie, la normativa polacca secondo cui gli atti di matrimonio stranieri producono effetti probatori equi-

impossibile o eccessivamente onerosa per i coniugi la prova del proprio *status* (coniugale). La determinazione del mezzo attraverso il quale realizzare tale risultato è rimessa agli Stati membri.

VII. Alcune osservazioni conclusive

39. In conclusione, si può affermare che la sentenza *Wojewoda Mazowiecki* sancisce principi di uguaglianza delle coppie *same-sex* che rafforzano la tutela dei diritti di tali coppie, in coerenza con le politiche LGBTIQ+ dell'Unione europea⁵³. Essa, però, lascia aperte significative questioni e fa sorgere numerosi dubbi, che rischiano di pregiudicare la portata innovativa e l'impatto dei principi enunciati.

40. Non è chiaro in particolare se nella stessa la Corte abbia affermato la sussistenza di un obbligo di riconoscimento pieno e generalizzato dei matrimoni *same-sex* all'interno dell'Unione europea. Gli elementi di novità introdotti dalla Corte rispetto ai propri precedenti non sono, a parere di chi scrive, sufficienti per sostenere una simile conclusione. In particolare, il riferimento all'art. 21, par. 1 CDFUE sul divieto di discriminazioni in base all'orientamento sessuale – che non era mai stato compiuto dalla Corte nelle sentenze in tema di circolazione degli *status* familiari – non sembra dirimente, ma pare avere un valore meramente rafforzativo di un limite già derivante dall'art. 7 della Carta. Va sottolineato, infatti, che la Corte non ha individuato in tale norma il fondamento dell'obbligo di riconoscimento in questione – che resta ancorato agli artt. 20 e 21 TFUE – bensì un mero limite alla facoltà degli Stati membri di adottare misure restrittive delle libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini UE e, nello specifico, alla loro discrezionalità nella determinazione delle modalità di riconoscimento dei matrimoni *same-sex* conclusi in altri Stati membri.

41. La sentenza ha sicuramente un notevole impatto nei confronti degli Stati che – come la Polonia – non prevedono ancora alcuna forma di riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso e che non attribuiscono alcun valore legale certo agli atti di matrimonio *same-sex* rilasciati dalle autorità degli altri Stati membri⁵⁴. Tuttavia, l'obbligo di trascrizione di tali atti nei registri di stato civile crea negli ordinamenti di tali Stati una situazione di dubbia coerenza e disparità di trattamento rispetto alle situazioni puramente interne⁵⁵. Al fine di porvi rimedio, essi dovrebbero introdurre quantomeno istituti

valenti a quelli degli atti formati dalle autorità nazionali non viene applicata nella prassi, cosicché la trascrizione dell'atto di matrimonio è l'unico mezzo per poter provare lo *status* di coniuge (conclusioni *Wojewoda Mazowiecki*, cit., par. 44). Secondo l'Avvocato generale, tuttavia, "l'obbligo di trascrivere in un registro dello stato civile un atto di matrimonio emesso in uno Stato membro non può essere imposto (...) ad un altro Stato membro se il matrimonio produce i suoi effetti senza che sia necessario espletare tale formalità" (par. 46). Sul punto si veda I. MARCHIORO, "Alla ricerca del metodo", cit., p. 215, la quale ravvede in tale soluzione un rischio di "frode delle etichette".

⁵³ Si noti infatti che tra i punti chiave della strategia per l'uguaglianza LGBTIQ+ vi è quello di garantire il riconoscimento delle relazioni delle famiglie arcobaleno in tutta l'Unione europea (v. comunicazione della Commissione sulla strategia per l'uguaglianza LGBTIQ+ 2026-2030, cit.). Sul rapporto tra la pronuncia e tale strategia si veda M. PASQUA, "The Impact of Cupriak-Trojan on the Commission LGBTIQ+ Equality Strategy 2026–2030", *epil.org*, 12 dicembre 2025.

⁵⁴ Ci si potrebbe chiedere se i principi sanciti dalla Corte nella sentenza *Wojewoda Mazowiecki* possano trovare applicazione anche in casi aventi ad oggetto la trascrizione di un atto diverso da quello di matrimonio, ed in particolare quello di nascita di un bambino, attestante il rapporto di filiazione dello stesso con due genitori dello stesso sesso. Al riguardo, si ricorderà che, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia sul caso *Pancharevo*, la Suprema Corte bulgara aveva negato che le autorità nazionali fossero obbligate a trascrivere nei registri di stato civile l'atto di nascita della bambina in questione. Secondo la Suprema Corte, infatti, la minore non poteva essere considerata cittadina bulgara, poiché in base alla normativa nazionale, non risultava possibile accertare un suo rapporto di filiazione con la madre avente cittadinanza bulgara, giacché nata nell'ambito di un progetto genitoriale di una coppia dello stesso sesso (Corte suprema amministrativa della Repubblica di Bulgaria 21 novembre 2022, n. 2185 sulla quale si veda N. RUSINOVA, "Bulgarian Supreme Court Judgment on Pancharevo – Correct Answer to a Wrong Question", *epil.org*, 11 maggio 2023). Vi è da chiedersi allora se il rifiuto di procedere alla trascrizione dell'atto di nascita in questione, al pari del rifiuto della trascrizione dell'atto di matrimonio oggetto del caso *Wojewoda Mazowiecki*, possa essere considerato incompatibile con l'art. 21 CDFUE, rendendo impossibile o eccessivamente onerosa per la minore e i suoi genitori dello stesso sesso la prova dello *status filiationis*, con conseguente *vulnus* all'effettività della libertà di circolazione e soggiorno.

⁵⁵ Sulle difficoltà applicative dei principi sanciti nella sentenza in commento e sul loro possibile impatto sull'ordinamento polacco si veda A. WYSOCKA-BAR, "Cupriak-Trojan – Some Comments from Poland", *epil.org*, 11 dicembre 2025.

quali le unioni civili per le coppie dello stesso sesso, ricorrendo poi alla tecnica del *downgrade recognition* per ricondurre a tali istituti anche i matrimoni *same-sex* celebrati all'estero e trascrivere i relativi atti nei medesimi registri.

42. Più difficile risulterà invece l'applicazione dei principi affermati dalla sentenza in casi diversi da quelli oggetto del giudizio di rinvio. Pertanto, è ragionevole immaginare che in futuro saranno effettuati nuovi rinvii pregiudiziali da parte delle autorità nazionali, volti ad ottenere dalla Corte maggiori chiarimenti sull'obbligo di riconoscimento dei matrimoni *same-sex* e, più in generale, degli *status* familiari.